



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Prov. Di Vicenza)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI**



## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto .....	
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree .....	
Art. 3 - Pertinenze .....	
Art. 4 - Abitazioni a disposizione o sfitta.....	
Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile ....	
Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta .....	

### **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 7 - Abitazione principale .....	
Art. 8 - Riduzioni di imposta .....	
Art. 9 - Esenzioni .....	

### **TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

Art. 10 - Dichiarazioni .....	
Art. 11 - Versamenti .....	
Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti .....	
Art. 13 – Versamento rateale.....	
Art. 14 - Accertamenti .....	
Art. 15 - Valori venali di riferimento ai fini dell'accertamento.....	
Art. 16 - Attività di controllo.....	
Art. 17 - Compensazioni.....	
Art. 18 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree .....	
Art. 19 - Interessi .....	



Art. 20 – Rendite catastali e interessi di mancato pagamento.....  
Art. 21 – Funzionario responsabile.....  
Art. 22 – Contenzioso .....

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 - Norme di rinvio .....

Art. 24 – Entrata in vigore .....



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di SALCEDO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell' I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

#### Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.



- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

### **Art. 3 Pertinenze**

Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817, C.C., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari ad uso di abitazione.

Ai fini della determinazione dell'aliquota e dell'eventuale detrazione, si considerano parti integranti dell'unità immobiliare ad uso di abitazione qualunque sia la sua destinazione d'uso, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto:

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione, ove prevista, spetta soltanto per l'unità immobiliare ad uso di abitazione principale e quindi l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.



L'unità immobiliare ad uso abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

#### **Art. 4**

#### **Abitazione a disposizione o sfitta**

L'abitazione tenuta a disposizione è l'abitazione posseduta in aggiunta alla abitazione principale ed utilizzata dal possessore e dai suoi familiari come residenza secondaria.

L'abitazione sfitta è quella destinata ad essere affittata e tenuta sfitta. Si ritiene sfitta l'unità immobiliare priva di allacciamenti.

#### **Art. 5**

#### **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo determinato dal Catasto.

#### **Art. 6**

#### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.



## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 7**

#### **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; (prevista per legge)
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; (prevista per legge)
- c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.; (prevista per legge)
- c) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado; la concessione in uso gratuito deve essere dimostrata previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da proprietario dell'immobile.
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- g) abitazione locata a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un "Accordo fra Istituzioni in merito al problema alloggiativo" (rif. Circolare n. 122 del 10.12.97 - Prefettura Vicenza).

#### **Art. 8**

#### **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove



risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di Interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:


- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Il funzionario responsabile si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. In caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei riguardi dei sottoscrittori le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia di falsità degli atti.

Con la deliberazione di cui all'art. 6 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.







## **Art. 9 Esenzioni**

- 1) Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- 2) Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **TITOLO III**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 10 Dichiarazione**

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro i termini fissati dalla legge, utilizzando il modello Ministeriale.

Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute.



La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio I.C.I. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso, in caso di inadempienza ingiustificata la dichiarazione è considerata come non presentata

## **Art. 11 Versamenti**

Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario e dall'erede in luogo del soggetto passivo del tributo.

La disposizione di cui al comma 1, non deroga al principio sancito nel comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 504/92 per le somme versate per conto degli altri.

Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purchè l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario quale soggetto attivo del tributo.

I versamenti effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno in corso, purchè congrui, non sono sanzionabili.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.



## **Art. 12**

### **Differimento dei termini per i versamenti dell'imposta**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi i termini scadono:
- entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
  - entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.

Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento, trasmettendo al Comune copia della ricevuta.

- b) con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.

Eccezionalmente, per conclamate ragioni, i termini possono altresì essere sospesi o differiti per l'universalità dei contribuenti.

## **Art. 13**

### **Versamento rateale**

L'ufficio può concedere, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione e di accertamento d'ufficio o in rettifica interessante più annualità d'imposta, ovvero anche una sola annualità quando l'importo complessivamente dovuto sia superiore a EURO 774,69.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di liquidazione o di accertamento.



E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e dell'imposta complessivamente dovuta a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

Il versamento può essere ripartito:

- *per il contribuente /persona fisica*

- in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme fino a EURO 5.164,57 ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a EURO 5.164,57;

- *per il contribuente ditta, società, persona giuridica*

- in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo per somme fino a EURO 5.164,57 ovvero in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a EURO 5.164,57;

Se il credito d'imposta del contribuente/ditta, società o persona giuridica è superiore a EURO 5.164,57 la richiesta di rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria qualora il contribuente intenda avvalersi del beneficio della definizione agevolata di cui agli artt. 14 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento mentre le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel



precedente comma 4, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al Capo III° del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

#### **Art. 14** **Accertamenti**

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo proroga disposta da norme di legge.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può anche essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo comunale o con una delle modalità previste dagli artt. 137 e s.s. del c.p.c..

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

#### **Art. 15** **Valore venale di riferimento ai fini dell'accertamento**

1) Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessarie per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 5- comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992).

Ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili si seguirà la seguente procedura:



- a) l'ufficio tecnico comunale provvederà ad una suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, alle quali sarà applicato un moltiplicatore che varia da un minimo ad un massimo con riferimento all'indice di edificabilità della zona;
- b) il valore di base dell'area, da applicare alle varie zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio comunale come specificato al punto a), è determinato da una Commissione appositamente istituita, composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o da un suo delegato, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, da un professionista esterno che svolge la sua attività nel Comune, nominato dall'ordine dei geometri, o degli Ingegneri o Architetti e da un rappresentante delle agenzie immobiliari che operano nel Comune, nominato dalla Segreteria Provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Il valore verrà determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92;
- c) la suddivisione di cui al punto a) con i moltiplicatori dati alle varie zone ed il valore di base dell'area dato dalla Commissione di cui al punto b) saranno approvati con delibera di Consiglio comunale.

Il valore delle aree edificabili sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, calcolato sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, sulla base dell'aumento intercorso tra il mese di Gennaio ed il mese di Dicembre dell'anno precedente.

- 2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal c. 5 art. 5, del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con criterio di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.



## **Art. 16**

### **Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Le azioni di cui al comma precedente devono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti; le predette azioni di controllo devono essere programmate osservando i seguenti criteri di massima:

- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare su l totale
- individuazione di alcune tipologie di immobili
- individuazione di alcune categorie catastali
- selezione di contribuenti che usufruiscono di agevolazioni e riduzioni.-

Parte dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potrebbero consentire la copertura delle spese relative a:

- potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili;
- attribuzione di compensi incentivanti in misura percentuale (5%) rispetto alle maggiori riscossioni al personale addetto alla realizzazione di particolari programmi e piani di attività, e comunque in relazione ai risultati conseguiti. Le modalità di ripartizione di tali compensi al personale devono essere disciplinate secondo la normativa dei C.C.N.L.EE.LL.





## **Art. 17**

### **Compensazioni**

Qualora l'Ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso o bel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.

La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.

Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nelle richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

## **Art. 18**

### **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.



- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 19**

### **Interessi**

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali anche relativamente ai periodi d'imposta ed ai rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della L. 13.05.1999 n. 133.



## **Art. 20**

### **Rendite catastali e interessi di mancato pagamento**

Il Comune di Salcedo si conforma alla normativa contenuta nell'art. 74 della legge n. 342/2000 in materia di applicazione degli interessi nel caso di versamenti dell'I.C.I. in misura inferiore al dovuto in conseguenza di attribuzione o modifica delle rendite catastali non notificate ai contribuenti nelle forme previste dalla legge.

Non saranno iscritti a ruolo, nel caso di mancato pagamento gli interessi sulle somme non versate anche se calcolati in avvisi di liquidazione già divenuti definitivi alla data del 10 dicembre 2000, a condizione che gli stessi siano stati notificati dopo il 1° settembre 2000.

## **Art. 21**


### **Funzionario responsabile**

Il Funzionario responsabile dell'imposta è di norma il Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile quando non diversamente individuato in altro soggetto, secondo le norme che regolano la nomina dei responsabili dei servizi. Allo stesso sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta in oggetto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, il contenzioso, i provvedimenti relativi (quali i ricorsi presso le competenti Commissioni tributarie nonché gli atti inerenti e conseguenti alla formale costituzione in giudizio ....) e dispone eventuali rimborsi o compensazioni.

## **Art. 22**

### **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.



## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **Art. 24 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.